



REGOLAMENTO DEL REGISTRO PRESSO IL CONS DELLE ASSOCIAZIONI SPORTIVE AFFILIATE

ART. 1 - ISTITUZIONE E DEFINIZIONI

1. In attuazione dell'art. 45 della legge 30 settembre 2015 n. 149, è istituito presso il Comitato Olimpico Nazionale Sammarinese (CONS) il Registro delle Associazioni Sportive affiliate (brevemente Registro).
2. I dati presenti nel Registro sono aggiornati dal CONS su indicazioni fornite dalle Federazioni Sportive Nazionali (FSN) e dalle Discipline Sportive Associate (DSA).
3. Nel Registro sono obbligatoriamente iscritte tutte le Associazioni Sportive affiliate alle FSN e alle DSA.
4. Il Registro è pubblicato sul sito del CONS, che ne cura la gestione, e consiste in due sezioni:
 - a) Una "**Sezione pubblica**" contenente i dati delle Associazioni Sportive correttamente iscritte al Registro. I dati, aggiornati dalla FSN/DSA di affiliazione, sono accessibili e consultabili da chiunque, sul sito internet del CONS. Tali dati saranno determinati dal Comitato Esecutivo del CONS nel rispetto della normativa sulla riservatezza dei dati.
 - b) Una "**Sezione riservata**" contenente ulteriori dati delle Associazioni sportive la cui consultazione è riservata alla FSN/DSA di affiliazione e alle Associazioni sportive iscritte dotate di username e password, che potranno visualizzare esclusivamente i propri dati. L'accesso alla sezione riservata è consentito altresì alle Segreterie di Stato e agli Uffici e Servizi della Pubblica Amministrazione per motivi legati alla propria funzione. Il CONS potrà estrarre dati per trasmetterli su richiesta ai suddetti Enti/Uffici.

ART 2 - REQUISITI PER L'ISCRIZIONE

1. L'iscrizione al registro è riservata alle Associazioni Sportive affiliate costituite ai sensi dell'art. 42 della legge 30 settembre 2015 n. 149 che:
 - a) Abbiano sede legale nella Repubblica di San Marino;
 - b) Abbiano instaurato un valido rapporto di affiliazione con una FSN/DSA, attraverso il versamento della quota di affiliazione annuale del tesseramento dei propri iscritti.
 - c) Svolgano comprovata attività sportiva e didattica nell'ambito istituzionale della FSN/DSA di appartenenza;
 - d) Abbiano adottato uno Statuto, secondo quanto stabilito dal Regolamento Federale pertinente e/o dai Principi Statutari degli Statuti Federali approvato dal Consiglio Nazionale del CONS.

ART 3 - CONTENUTI DELL'ISCRIZIONE

1. Le Associazioni Sportive affiliate devono comunicare alla FSN/DSA di affiliazione, fatti salvi ulteriori elementi richiesti dagli Statuti e Regolamenti di FSN/DSA stesse, i seguenti dati, che saranno pubblicati nella "**Sezione pubblica**":
 - 1 **Identificativo** (*codice COE o equivalente*)
 - 2 **Indirizzo e-mail** (*posta elettronica*)
 - 3 **Ragione sociale/denominazione** (*così indicata nello Statuto*)

- 4 **Natura giuridica**
(*Ass. non giuridica, giuridica, Società di capitali senza scopo di lucro, cooperative, ecc.*)
- 5 **Legale rappresentante** (*Nome e Cognome*)
- 6 **Identificativi componenti il Consiglio Direttivo** (*Cognome e Nome, qualifica sociale*)
- 7 **Sede sociale** (*Indirizzo, CAP e Castello*)
- 8 **Settore Sport** (*denominazione discipline sportive*)

2. Per l'inserimento nella "Sezione riservata":

- 1 **Atto costitutivo** (*Se esiste*)
- 2 **Statuto vigente** (*firmato e con data di approvazione*)
- 3 **Documento firmato dal legale rappresentante contenente i nominativi e i poteri della composizione del Consiglio Direttivo e data di nomina**
- 4 **Identificativo del Legale rappresentante**
(*Cognome e Nome, Indirizzo e recapito telefonico*)
- 5 **Rendiconto Amministrativo**
- 6 **Vigenza** (*per le Associazioni giuridicamente riconosciute*)
- 7 **Identificativo del Responsabile di sezione**
(*per le Polisportive - Cognome e Nome, Indirizzo e telefono*)
- 8 **Sede impianto ove viene svolta l'attività sportiva** (*impianto – luogo*)

ART 4 - PROCEDURA DELL'ISCRIZIONE

1. Le FSN/DSA di affiliazione, ricevuta la domanda da parte della Associazione Sportiva, redatta su modulo fornito dal CONS/FSN/DSA, in conformità a quanto previsto dall'art. 3 del presente Regolamento, verificata l'esattezza di quanto contenuto nella domanda stessa, la trasmette al CONS entro 30 (trenta) giorni.
2. Il Segretario Generale del CONS o chi da esso delegato, verificata la completezza della documentazione trasmessa e procede:
 - a) All'iscrizione nelle due sezioni del Registro;
 - b) In caso di carenza di documentazione o errore sanabile ritrasmette alla FSN/DSA la domanda concedendo un termine di 15 giorni per la integrazione o correzione.
 - c) In caso di mancanza dei requisiti per l'iscrizione la respinge con provvedimento motivato.
3. Avverso al provvedimento di mancata iscrizione al Registro, è ammesso ricorso al Tribunale Sportivo, ai sensi dell'art. 42 della Legge n.149/2015.

ART 5 - CESSAZIONE DELL'ISCRIZIONE

1. L'Associazione Sportiva, in caso di cessazione della propria attività per scioglimento, ne dà comunicazione alla FSN/DSA di appartenenza, che a sua volta informa il Segretario Generale del CONS, per procedere alla cancellazione della medesima dal Registro.
2. La FSN/DSA propone al CONS la rimozione dal Registro quando:
 - a) l'Associazione/Società, in caso di cessazione dell'attività per scioglimento non ne abbia dato comunicazione a FSN/DSA.
 - b) l'Associazione/Società abbia perso i requisiti come da Regolamento Federale e/o dai Principi Statutari delle Federazioni, motivando il procedimento di rimozione
 - c) Revoca dell'affiliazione per gravi irregolarità amministrative.

3. Avverso al provvedimento di rimozione al Registro, è ammesso ricorso al Tribunale Sportivo, ai sensi dell'art. 42 della Legge n.149/2015.

ART 6 - SOSPENSIONE DELL'ISCRIZIONE

1. La FSN/DSA propone al Segretario Generale del CONS la sospensione dal Registro quando:
 - a) Risultano infrazioni che ai sensi dello statuto della FSN/DSA, che ne comportino la sospensione.
 - b) E' stata avviata una verifica di ordine amministrativo, tale da comportare la sospensione dell'affiliazione alla Federazione d'appartenenza
2. Il Segretario Generale del CONS, o chi da esso delegato, verificata la fondatezza dei motivi che comportano la sospensione, procede con provvedimento motivato trasmesso alla FSN/DSA e alla Associazione Sportiva alla sospensione dal Registro.
3. Al termine del decorso della sospensione, l'iscrizione verrà definitivamente revocata o ripristinata a secondo dell'esito dell'indagine amministrativa, oggetto della sospensione.
4. Avverso al provvedimento di rimozione al Registro, è ammesso ricorso al Tribunale Sportivo, ai sensi dell'art. 42 della Legge n.149/2015.

ART. 7 - SPECIFICHE TECNICHE DEL REGISTRO

1. Le FSN/DSA, trasmetteranno al CONS la documentazione (in formato digitale PDF) necessaria per l'iscrizione annuale delle Associazioni Sportive affiliate, inviando i file, all'indirizzo di posta elettronica: registroasa@cons.sm
2. Il CONS potrà richiedere, a sua discrezione, una copia conforme della documentazione trasmessa.
3. Alle Segreterie di Stato e agli Uffici e Servizi della Pubblica Amministrazione verranno fornite, su richiesta, le credenziali per accedere ai dati della "sezione riservata" del Registro.
4. L'Associazione Sportiva affiliata, regolarmente iscritta al Registro, potrà richiedere al CONS, tramite la propria Federazione, la certificazione della regolare iscrizione al Registro.

ART. 8 - NORME TRANSITORIE

1. Una apposita circolare renderà noto delle procedure per i termini e le modalità d'iscrizione delle Associazioni Sportive al Registro.
2. Per la prima iscrizione al Registro delle Associazioni sportive, le FSN/DSA dovranno fornire la documentazione richiesta entro il 28 febbraio 2019, e i termini, di cui al punto b) comma 2 dell'art. 4, sono elevati a 30 giorni.
3. Il Comitato Esecutivo potrà autorizzare l'iscrizione nel Registro di una Associazione Sportiva, tramite a FSN/DSA di riferimento, anche in difetto di alcuni requisiti all'art.2.

Approvato dal Consiglio Nazionale, il 21 dicembre 2018